

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Sghinolfi Antonio a svolgere attività lavorativa a favore del Comune di Bevilacqua fino al 31/12/2024 al di fuori del normale orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004.

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Bevilacqua, in data 03/07/2024 prot. ns. atti n. 3112, con la quale si richiede che il dipendente Sghinolfi Antonio venga autorizzato a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, presso il succitato Comune fino al 31/12/2024;

Considerato il nulla osta da parte di questo Ente ad autorizzare il suddetto personale a svolgere attività lavorativa al di fuori del suo normale orario di lavoro in quanto il buon funzionamento dell'Ufficio al quale è preposto non viene compromesso.

Dato atto che, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 comma 557, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Visto il parere espresso dal direttore dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/08 del 23/05/2008 con la quale si ribadisce la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria anno 2005) in quanto la normativa in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

Visto l'art. 53 commi 7 – 8 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

DECRETA

1. Di autorizzare il dipendente Sghinolfi Antonio, Istruttore tecnico, cat. C4, ad espletare prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Bevilacqua, dalla data della presente e fino al 31/12/2024, per un massimo di 12 ore lavorative settimanali, tenuto conto anche di eventuali prestazioni straordinarie effettuate presso il Comune di Concamarise ed incarichi esterni presso altri enti, a condizione che tale incarico venga svolto al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio alcuno sulla funzionalità, continuità e puntualità dei servizi ed attività affidati al dipendente stesso.;
2. Di dare atto che al pagamento di ogni onere economico relativo ai predetti incarichi provvederà il Comune di Bevilacqua;
3. Di Dare atto che entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione dovrà essere data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto, ai sensi dell'art. 53 comma 12 del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla legge n. 190/2012, in vigore dal 28 novembre 2012.

IL SINDACO
Marco Bonadiman